



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 21.04.1997
COM(97) 163 def.

97/ 0123 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CECA, CE, Euratom) DEL CONSIGLIO

che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'articolo 1, sezione 1 (Comitato del personale) dell'Allegato II dello statuto fissa la durata del mandato del Comitato del Personale.

Attualmente, la durata è di due anni. Tuttavia, l'Istituzione può decidere di fissare una durata più breve, che però non può essere inferiore a un anno.

2. In realtà, e soprattutto alla Commissione dove il Comitato del personale è diviso in sezioni locali in conformità del terzo paragrafo del citato articolo 1, la durata effettiva del mandato è notevolmente ridotta dato che, dopo le elezioni per le sezioni locali, deve essere avviato un nuovo processo per la designazione dei membri del Comitato centrale. Poiché questa procedura può rivelarsi lunga, in particolare se in una o più sedi non è raggiunto il quorum previsto dallo statuto, l'effettivo esercizio del mandato dei membri eletti non è sufficiente per condurre a termine la politica di rappresentanza del personale decisa per il periodo in questione.
3. Oltre a ciò, l'organizzazione delle elezioni impone, dato il considerevole numero di edifici occupati dai servizi dell'Istituzione a Bruxelles, un notevole spiegamento di mezzi umani e logistici, costoso per l'Istituzione e le organizzazioni sindacali e professionali.
4. Quest'insieme di esigenze, di carattere statutario o derivanti dalla dimensione dell'Istituzione e dall'ubicazione dei suoi servizi a Bruxelles, ha indotto l'Istituzione e il Comitato centrale del personale a prendere in considerazione l'opportunità di rivedere la durata del mandato dei membri del Comitato del personale attualmente fissata dallo statuto.

Si è ritenuto necessario, in seguito a tale analisi, prevedere una maggiore modulazione della durata del mandato dei membri del Comitato, secondo delle modalità stabilite da ciascuna istituzione.

5. Ne risulta che la modifica appropriata del testo dell'Allegato II dello statuto consiste nel sostituire i termini "due anni" con "tre anni". Il resto rimane immutato consentendo in tal modo di stabilire una durata del mandato che può variare da uno a tre anni.

PROPOSTA DI

REGOLAMENTO (CECA, CE, Euratom) n° ... DEL CONSIGLIO del ... che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

Vista la proposta della Commissione presentata previo parere del Comitato dello Statuto,

Visto il parere del Parlamento europeo,

Visto il parere della Corte di giustizia,

Visto il parere della Corte dei conti,

Considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68, da ultimo modificato dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n° ... del..., stabilisce all'allegato II, articolo 1, la durata del mandato dei membri titolari ed eventualmente dei membri supplenti del comitato del personale,

Considerando che è opportuno modificarne la durata, attualmente fissata ad un massimo di due anni, in una durata massima di tre anni allo scopo di consentire una modulazione più ampia del mandato della rappresentanza del personale,

Considerando che non è tuttavia opportuno modificare la durata minima del mandato dei membri titolari e supplenti del Comitato del personale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

All'articolo 1, sezione 1 dell'Allegato II dello statuto, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

"Il comitato del personale è composto di membri titolari ed eventualmente di membri supplenti, eletti per tre anni. Tuttavia, l'istituzione può decidere di fissare una durata più breve del mandato, che non può comunque essere inferiore a un anno. Tutti i funzionari dell'istituzione sono elettori ed eleggibili".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore e decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

**Per il Consiglio
Il Presidente**

ISSN 0254-1505

COM(97) 163 def.

DOCUMENTI

IT

01

N. di catalogo : CB-CO-97-151-IT-C

ISBN 92-78-18365-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo